

APPENDICI

APPENDICE I

MASSIMARIO SENTENZE

1. Tribunale di Milano 23 settembre 2011 - Ol. s.p.a. c. So. It. srl

“essi si sostanziano nel diritto alla corresponsione di un equo compenso, a condizione che sia possibile risalire all'autore delle immagini e che, comunque, non sia decorso l'arco temporale di venti anni a partire dalla riproduzione della fotografia. Tale decorrenza, invero, cagiona in virtù dell'art. 92 della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941) la cessazione della tutela. La menzionata disposizione non consente, invero, interpretazioni diverse da quella secondo cui trascorsi venti anni viene meno il diritto esclusivo sulle fotografie, e dunque sulla riproduzione, diffusione e spaccio”.

2. Tribunale di Bologna 17 marzo 2011 - E. C., S. C., B. C. c. A. Editore S.R.L. e S.G.E. M.

“In materia vige il principio per cui l'atto creativo dell'opera dell'ingegno riceve tutela ancorché sia minimo, purché suscettibile di manifestazione del mondo esteriore (sul punto in maniera chiara Cass. n. 20295/2005)”.

3. Tribunale di Roma 4 agosto 2010 – Delicatessen Studio Grafico Associato c. M.D. srl

“Ai fini della sussistenza del plagio – contraffazione, che implica la lesione contemporanea del diritto patrimoniale e del diritto morale, occorre la coincidenza degli elementi essenziali costituenti la rappresentazione intellettuale dell'opera imitata con quelli dell'opera in cui sarebbe avvenuta la trasposizione e devono essere presi in considerazione non l'idea ispiratrice - o i singoli elementi dell'opera ma l'originale composizione ed organizzazione di tutti gli elementi che contribuiscono alla creazione dell'opera stessa e che costituiscono la forma individuale di rappresentazione del suo autore”.

4. Tribunale di Trieste 21 maggio 2010 – Sc. St. e al. c. Banca (...) e al.

“Sono da qualificarsi opere fotografiche di carattere creativo le fotografie che rappresentano il frutto di un attento studio e lavoro di reinterpretazione dei piatti tipici friulani rappresentati, nelle quali il fotografo, rielaborando le informazioni fornite dai ristoratori in relazione a ogni singola ricetta, ha offerto una lettura particolare dei piatti tipici, valorizzando la scelta di materiali utilizzabili, la disposizione, la composizione e l'ambientazione degli oggetti, nonché le inquadrature che interessano ogni fotografia”.

5. Tribunale di Milano 24 settembre 2009, - Mauro Davoli c. Giuseppe Muscio

“Le fotografie di un fotografo professionista sono tutelate quali opere dell’ingegno ex art. 2 n. 7 L.A. quando questa tutelabilità è pacifica inter partes e ad un tempo le fotografie mostrano un contributo di creatività personale dell’autore che trascende la mera capacità professionale del fotografo. [...] Ai fini del plagio di opere fotografiche è irrilevante l’utilizzazione da parte del plagiario della diversa tecnica pittorica, risultando interamente ripresa e copiata la particolare modalità rappresentativa dei soggetti delle opere fotografiche originali e quindi proprio quegli aspetti di creatività ed originalità che risultano specifica manifestazione della personalità dell’autore fotografo”.

6. Corte d’Appello di Firenze 11 giugno 2009 - Ba.Da. c. Omissis

“Il concetto giuridico di creatività no coincide con quello di c reazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate nell’art. 1 della l. 633/1941. Un’opera intellettuale può essere brutta, insignificante o banale, ma resta pur sempre un’opera intellettuale (ovviamente se genuina e non imitazione di opera altrui) degna della tutela assegnata dall’ordinamento in quanto costituisce espressione di un diritto inalienabile e qualitativamente insindacabile dell’autore”.

7. Tribunale di Torino, 27 maggio 2009

“Un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore: di conseguenza, la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee semplici o banali, ricomprese nel patrimonio intellettuale di una pluralità di soggetti. Il concetto giuridico di creatività, pertanto, deve essere riferito non al contenuto esposto, ma alla forma della esposizione e, di conseguenza, anche ciò che è già di dominio pubblico può costituire oggetto di un’opera tutelabile con il diritto d’autore quando essa sia espressa in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l’impronta di elaborazione personale dell’autore”.

8. Tribunale di Bologna 23 gennaio 2009

“Affinché un’opera dell’ingegno riceva una protezione a norma della legge n. 633/1941, è sufficiente l’esistenza di un “atto creativo”, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; tale creatività che non può pertanto essere esclusa solo perché l’opera è composta di idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza in materia”.

9. Tribunale di Benevento 30 dicembre 2008

“La tutela dell’opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non sia limitato a una riproduzione

della realtà, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata”.

10. Tribunale di Venezia 19 dicembre 2008 – M. Novello c. F. Vanzo e al.

“La creatività minima richiesta per l'applicazione del diritto pieno d'autore alla fotografia ex art. 2 punto 7 L.d.a. non si identifica con l'originalità assoluta. Essa sussiste qualora nell'opera sia presente un'impronta personale dell'autore, manifestazione del suo sentire, che permetta di distinguerla sia dalla passiva raffigurazione tecnica sia dalle altre opere esistenti, compresa quella della quale è eventuale rielaborazione”.

11. Tribunale di Roma 6 agosto 2008 – La Presse s.r.l. c. RAI Radiotelevisione Italiana s.r.l.

“Deve essere rigettata la domanda per utilizzazione non autorizzata di fotografia semplice, quando l'attore non abbia provato la domanda di danni per utilizzazione non autorizzata di fotografia semplice, quando l'attore non abbia provatola presenza delle indicazioni necessarie ex art. 90 sugli esemplari delle fotografie e non abbia nemmeno dedotto la malafede dell'utilizzazione”.

12. Tribunale di Napoli 27 gennaio 2008

“Non godono della tutela piena del diritto d'autore, ma di quella più limitata di cui agli art. 87 ss. legge aut. – legge n. 633/1941, le fotografie prive di carattere creativo, quali quelle che si limitano alla mera riproduzione di luoghi, panorami, monumenti, colti nella loro naturale obiettività, senza che il fotografo abbia in qualche modo ricercato e realizzato elaborazioni di colore, tagli particolari, effetti di luce e di ombra, prospettive inusuali di paesaggio e di architetture, frutto di precise scelte estetiche e tecnico artistiche”.

13. Tribunale di Napoli 18 gennaio 2008 – Vito Pastorino c. Comune di Salerno

“Quando il titolare di diritti relativi a fotografie non creative ne cede alcune copie, senza tuttavia trasferire all'acquirente anche i relativi diritti, il terzo sub acquirente non acquista i diritti di riproduzione delle fotografie”.

14. Tribunale di Milano 24 dicembre 2007 - Giancarlo Reggiani c. Giunti Editore s.p.a.

“Per le esigenze proprie del procedimento cautelare avviato per inibitoria dell'uso di fotografie per violazione dei diritti ex art. 2 n. 7 o 87 La il GD può limitarsi a rilevare che una parte consistente delle foto in questione può essere protetta ex art. 87 La e può rinviare l'accertamento dell'eventuale piena tutela del diritto d'autore alla fase successiva di merito. [...] La

previsione dell'art. 90 La è rispettata mediante l'indicazione del nome dell'autore di una fotografia in maniera collettiva insieme a quello degli autori di altre fotografie pubblicate dal medesimo volume, in modo sufficiente a rendere identificabile l'autore di ogni singola foto da parte di altri editori essenzialmente interessati a una nuova pubblicazione".

15. Tribunale di Firenze 3 luglio 2007 – Studio Fotografico Foto Locchi s.r.l. c. Fratelli Alinari s.p.a.

"Non sono oggetto di diritti d'autore ma quelli connessi ex artt. 87 ss. La fotografie che non spiccano per la particolare originalità del soggetto delle scene e non sono frutto di alcuna particolare capacità di scelta del fotografo, ma sono interessanti non per le particolari modalità con le quali sono state scattate ma esclusivamente per il loro soggetto e da un punto di vista meramente documentario".

16. Tribunale di Bologna 9 maggio 2007 - Venceslav Kruta e Jean-Luc Godard c. Comune di Fiorano Modenese

"Deve ritenersi che non vi sia alcuno ostacolo all'astratta sussumibilità di una mostra archeologica nel novero delle opere dell'ingegno attesa peraltro la natura non tassativa dell'elencazione dei generi contenuta nell'art. 1 della L.a. Dunque la mostra, come idea, costituisce una idea in sé astrattamente proteggibile, tuttavia l'idea di mostra culturale costituisce idea nota, perché corrispondente a nozione diffusa. Diventa concretamente proteggibile solo nel momento in cui si manifesta come idea espressa in una forma creativamente soggettiva".

17. Corte d'Appello di Milano, 20 marzo 2007 - Orlando Zambarbieri c. Food s.r.l.

"È dotata di creatività e proteggibile come opera dell'ingegno la fotografia di una composizione di oggetti che ne costituisca elaborazione creativa per la loro particolare disposizione, l'originale impiego dei colori, il sapiente uso di chiaroscuri, tale da evocare, senza imitare pedissequamente, le nature morte fiamminghe".

18. Trib. Roma, 20 dicembre 2006 – Mauro balletti c. Alessandra Notarantonio, White Sposa

"Può essere tutelata col diritto d'autore una fotografia realizzata da un fotografo di rilevante fama (testimoniata tra l'altro dal catalogo di una mostra personale), e dotata di un indubbio pregio artistico, per la scelta del ritratto, l'inquadratura di primo piano particolarmente suggestiva della modella raffigurata, per la particolarità del make-up, e soprattutto per la peculiare elaborazione grafica computerizzata che evidenzia le labbra e gli occhi della modella con un pizzo bianco applicato artificialmente. [...] L'entità dei danni derivanti dall'utilizzazione non autorizzata di un'altra

fotografia protetta dal diritto d'autore deve essere parametrata al valore sul mercato della fotografia, all'ingiusto arricchimento derivante dalla sua utilizzazione per scopi pubblicitari, alla particolare notorietà dell'autore, al danno di immagine che gli deriva dall'uso commerciale della sua autografia, alla distruzione che essa comporta della possibilità che l'intero servizio (con il suo messaggio artistico) sia venduto nel medesimo settore/canale”.

19. Tribunale di Milano, 11 ottobre 2006 – Bruno Marzi c. RCS Quotidiani s.p.a, e al.

“La creatività necessariamente propria dell'opera fotografica deve superare il momento descrittivo-riproduttivo, onde veicolare suggestioni ed emozioni o quantomeno l'intuizione o l'interpretazione dell'autore: mentre la mera utilizzazione di procedure tecnicamente sofisticate non è un elemento di rilievo, ed anzi la pura tecnica viene spesso ad allontanare l'immagine dell'emotività coesistente all'opera dell'ingegno in generale e fotografica in particolare. L'autore di una fotografia semplice non vanta diritti morali relativi ad essa. Quando l'attore ha esercitato azione per violazione di diritti d'autore su opera fotografica creativa e non ha proposto in via subordinata domande sull'ipotesi che essa non sia tale, ed il collegio abbia accertato il carattere non creativo della foto, il tribunale è esonerato dal verificare se l'attività del convenuto violi i diritti patrimoniali ex art. 88 La essenzialmente relativi alla fotografia. È qualificabile come opera dell'ingegno la fotografia di un noto cantante in cui l'efficacia del ritratto (costituito da un primo piano dell'artista nell'atto di cantare) trascende l'aspetto documentativo a chi lo esamini l'ispirata intensità del gesto artistico, e ne rafforza la suggestione con il particolare gioco di luci che circonda e investe il viso del cantante”.

20. Tribunale di Bari, 27 settembre 2006 - V.S. e altri C. Associazione S.

“si ha violazione esclusiva non soltanto quando l'opera sia copiata integralmente, ma anche quando nell'opera successiva siano riconoscibili, nonostante le differenze di dettaglio, i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore”.

21. Tribunale di Milano, 24 agosto 2006 – Krugg spa c. Nuova Gerhò Dental Division srl

“L'ipotesi di fotografie non tutelabili in quanto relative a meri oggetti materiali è da considerare marginale nel sistema giuridico e non si estende alle foto di oggetti destinate alla pubblicazione in cataloghi commerciali”.

22. Tribunale di Milano, 18 aprile 2006 – M. Ravenna c. Federico Motta Editore

“Quando la tutela dei beni culturali non consente la riproduzione di oggetti dichiarati di interesse culturale senza autorizzazione dell’ente culturale che li ha in consegna (ex artt. 107-110 d.l.g.s. 42/2004) la riproduzione delle loro immagini è soggetta a una duplice autorizzazione, del fotografo e dell’ente culturale”.

23. Tribunale di Roma, 15 aprile 2006 – Vanessa Beecroft c. Marta Massaioli

“L’opera fotografica è protetta dal diritto d’autore quando presenti connotati di creatività. [...]. Il danno derivante dalla violazione del diritto connesso su fotografie può essere liquidato equitativamente sulla base dei compensi pattuiti precedentemente fra le parti a fronte di utilizzazioni consentite e perciò lecite delle foto”.

24. Tribunale di Milano, 6 marzo 2006

“Il requisito della creatività dell’opera fotografica sussiste ogni qualvolta il fotografo non si sia limitato a una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere più emozioni”.

25. Tribunale di Milano, 6 marzo 2006 - The Image Bank Italia c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.

“Fotografie di panorami e monumenti non si limitano a una funzione meramente documentativi e meritano la tutela del diritto connesso”.

26. Tribunale di Modena, 11 novembre 2005

“In caso di violazione dei diritti patrimoniali relativi a una fotografia non creativa il risarcimento dei danni dovuti al fotografo può essere determinato in via equitativa in base alle tariffe del Gadeff”.

27. Trib. Bologna, 25 gennaio 2005 – Cromo N.B. s.r.l. c. Creazioni Falasco

“Deve essere rigettata un’azione cautelare a tutela dei diritti d’autore su opere fotografiche asseritamente creative, quando esse non hanno invece alcun elemento di creatività o di novità”.

28. Trib. Milano, 20 gennaio 2005 – Annigoni c. Collegio Ghislieri

“Una violazione del diritto morale d’autore, ai sensi dell’art. 20 L.d.A., può configurarsi anche nel caso di degrado dell’opera in conseguenza del trascorrere del tempo e di altri specifici fattori negativi imputabili al detentore, dato che il degrado può causare una lesione all’integrità dell’opera dell’arte figurativa ed influenzare negativamente la percezione dell’opera presso il pubblico e, quindi, costituire una lesione alla reputazione dell’artista. [...] Premesso che la violazione del diritto morale d’autore può configurarsi anche nel caso del degrado dell’opera d’arte figurativa, in conseguenza del trascorrere del tempo, tale violazione, in

concreto, non sussiste se il detentore abbia assunto spontaneamente iniziative ai fini dell'individuazione delle modalità di restauro, d'intesa con la Soprintendenza per i beni artistici, ed abbia realizzato il restauro concordato con tale Ufficio”.

29. Trib. Venezia, ordinanza 19 gennaio 2005

“Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore su fotografia creativa è dato dalla fissazione della fotografia sul supporto materiale rappresentato dal negativo e non invece dalla sua stampa: e correlativamente chi sviluppa il negativo non acquista i diritti sulla fotografia a titolo originario ma a titolo derivativo”.

30. Trib. Roma, 11 gennaio 2005

“In tema di diritto d'autore costituisce violazione, a norma dell'art. 4 l. dir. autore, l'elaborazione di un'opera senza consenso del titolare del diritto sull'opera originaria”.

31. Tribunale di Milano, 21 ottobre 2004 – The Image Bank Italia c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.

“Non sono tutelabili come opere dell'ingegno creative fotografie di panorami, monumenti e loro particolari che non superino la riproduzione della realtà pur conseguita con procedure tecnicamente sofisticate, in assenza di una interpretazione suggestiva ed emozionale. [...] Il possesso del negativo fa presumere la titolarità dei diritti di utilizzazione economica della fotografia.”.

32. Tribunale di Torino, 25 settembre 2004 – Franco Turcati s.n.c. e al. c. Formula sport Goup s.r.l.

“Non possono essere condivise le tesi secondo cui a) per assurgere ad opera fotografica il prodotto fotografico deve essere connotato da un rilevante grado di creatività, e b) tale carattere non ricorre allorché le fotografie sono inserite in un ampio disegno promozionale di prodotti commerciali destinati a un vasto pubblico di consumatori. Possono essere qualificate come opere dell'ingegno fotografie che abbiano come elementi caratterizzanti la ripresa dal basso verso l'alto; il posizionamento dei soggetti al centro dell'immagine e in positura elastica; la predominazione dei colori bianco ed azzurro; l'imponenza dello spazio riservato al fondo (cielo azzurro, più chiaro in basso, più intenso in alto); l'uso incisivo della luce per esasperare il contrasto tra elementi e campi di color: la perfetta messa a fuoco di tutti gli elementi compositivi”.

33. Tribunale di Milano, 15 giugno 2004 – Krugg s.p.a. c. Nuova Gerhò Dental Division s.r.l.

“Sono protette ex art. 87 co. 1 l. L.a. le fotografie che pur riproducendo oggetti materiali non hanno la semplice funzione di documentazione ma

quella aggiuntiva di rendere commercialmente appetibile il prodotto, e sono costruite in modo non banale al fine di attrarre l'attenzione del consumatore”.

34. Tribunale di Venezia, ordinanza 19 maggio 2004 - G. Salvador c. Kel 12 S.r.l.

“Nell’ambito di un contratto di lavoro autonomo il diritto allo sfruttamento di fotografie protette dal diritto connesso ex artt. 87 ss. L.a. compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, e non anche quando abbiano ad oggetto località esotiche e più in generale beni esistenti in natura”.

35. Tribunale di Milano, 21 aprile 2004 - Laetitia Casta e Belstar Bv contro Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e Class Editori S.p.A.

“Tra i due interessi tutelati, quello d’autore del fotografo e quello all’immagine della persona ritratta, prevale, dunque, il diritto di quest’ultima, a cui può contrapporsi utilmente unicamente l’interesse pubblico alla diffusione di un’immagine (art. 97). La riproduzione dell’immagine, dunque, senza il consenso dell’interessato è consentita qualora, in relazione alla notorietà del personaggio, detta riproduzione e divulgazione risponda all’interesse pubblico alla conoscenza dell’immagine; rimangono escluse da tale caso quelle immagini che attengono alla sfera intima della vita privata della persona ritratta ovvero quelle conseguenti a riprese a cui l’interessato si sia sottoposto per scopi propri, sebbene in vista del loro sfruttamento commerciale. L’utilizzo (seppur autorizzato) delle immagini in un contesto (di comunicazione) non valga a premettere a chiunque di sfruttare l’immagine stessa in altro e diverso contesto, in violazione del limite consentito dal titolare per lo sfruttamento della immagine (qualora la precedente pubblicazione sia avvenuta in suo consenso) ovvero amplificando l’ambito dello sfruttamento abusivo di immagine (qualora la precedente non sia stata autorizzata).”

36. Cassazione civile 12 marzo 2004 – Carta Giuliana c. Videolina spa e al.

“il concetto giuridico di creatività al quale si riferisce la norma da ultimo citata non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività’ appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della l. n. 633/1941, di modo che, affinché un’opera dall’ingegno riceva protezione a norma di detta legge, e’ sufficiente la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cas. 1 dicembre 1993 n. 11953)”.

37. Tribunale di Roma, 18 marzo 2004 - G.est. Izzo – Buono contro Angelucci e Matera, Di Cesare, Ricci e Vignola

“In materia di tutela del diritto d’autore – che include anche le opere coreografiche – il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma la creatività non può neppure essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza in materia. La creatività va piuttosto ravvisata nella personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della legge n. 633/1941”.

38. Tribunale di Venezia, ordinanza 4 marzo 2004 - M. Fragnan c. Diadora Invicta S.p.a

“La cessione del negativo di una fotografia comporta la cessione da parte del fotografo del diritto di utilizzabilità ai sensi dell’art. 89 L. di A. Alla cessione dei diritti di utilizzazione sulle fotografie va equiparata la cessione di qualsiasi strumento atto a riprodurle, quale il CD rom, a prescindere che rimanga o meno in capo all’autore analogo mezzo di riproduzione. Infatti, la ratio delle norme risiede non nel fatto che il fotografo si privi della facoltà di autonoma riproduzione delle immagini quanto nel fatto che al cessionario viene consegnato un dispositivo che gli consenta l’autonomia ed illimitata produzione della foto. La prova dell’accordo limitativo dell’utilizzo delle immagini, dato per uno scopo particolare (catalogo), non soggiace alla regola dell’art. 110 di L. di A., che esige la prova scritta (ad probationem), e riguarda solo l’acquisto dei diritti di utilizzazione economica, non invece i limiti di un contratto che rimangono soggetti alle ordinarie preclusioni probatorie in quanto applicabili (art. 2722 c.c.).”

39. Tribunale di Roma 24 settembre 2003

“Plagio e violazione dei diritti di utilizzazione economica. Ai fini dell’indagine sul plagio musicale tra composizioni non è lecito porre a confronto brevi frammenti melodici che non manifestano alcuna identità di rappresentazione musicale nell’ambito compositivo dal quale sono tratti”.

40. Tribunale di Milano, 18 agosto 2003 - Laetitia Casta e Belstar Bv contro Piscopo Editore S.r.L e altri

“La presenza in rete di fotografie ritratto non ne comporta la libera appropriabilità da parte degli utenti, né consente il successivo sfruttamento commerciale, che è stato realizzato. La rete resta uno strumento di comunicazione, che non interferisce con la tutela accordata dal diritto d’autore”

41. Tribunale di Catania, 27 agosto 2001 - Villa Fabrizio c. Edi. Bo Edizioni Boemi s.r.l.

“Il possesso da parte del fotografo del negativo della fotografia di cui egli assume l’abusiva utilizzazione costituisce, in assenza di contrari elementi, circostanza probatoriamente rilevante al fine di dimostrare la titolarità esclusiva dei diritti morali e materiali sulla fotografia stessa, debitamente considerando il disposto dell’art. 89 LDA. Premesso che caratteristica particolare della fotografia è il suo essere prodotto in un duplice processo meccanico – chimico ed intellettuale dato che, grazie al primo, si procede ad una riproduzione della realtà mentre, grazie al secondo, viene in considerazione un’operazione concettuale del suo autore attraverso composizione, le condizioni di luce, l’attimo dello scatto, etc., occorre individuare il momento creativo ai fini della qualificazione della fotografia che intende realizzare e nel quale si esplica l’attività creativa espressione della sua personalità (in applicazione di questo principio il Tribunale ha ravvisato il carattere creativo di una fotografia avente ad oggetto la rappresentazione frontale del Duomo di Catania addobbato in occasione dell’annuale festa per la Santa protettrice della città ripreso nell’attimo dell’esplosione notturna dei fuochi pirotecnici rilevando che tanto una fruizione istintiva del fotogramma che una sua più attenta valutazione tecnica sotto il profilo analitico e sintetico giustificano il giudizio positivo sulla creatività essendo stata offerta la celebrazione cittadina della Santa non secondo modalità meramente documentarie ma ricorrendo ad un linguaggio connotativo nel quale il dato fattuale viene riproposto e rivissuto dall’autore del fotogramma cristallizzando un attimo particolare della festa in una composizione certamente creativa di prospetti, di luci, di ombre e di colori peculiari e non banali che condensano la specificità al contempo sacra e profana del detto avvenimento). Attesa la qualificazione della foto come opera fotografica non può ritenersi applicabile il disposto dell’art. 91 LDA trattandosi di previsione rilevante per il caso di tutela dei diritti connessi alle mere fotografie. In una fattispecie di abusiva pubblicazione di opera fotografica, se non è stato allegato e prodotto alcun elemento ai fini della determinazione del quantum del danno risarcibile, essendosi l’attore limitato a richiedere una consulenza tecnica d’ufficio, deve essere respinta la domanda di risarcimento per violazione del diritto patrimoniale, di contro, quanto alla violazione del diritto morale d’autore, una volta accertato l’illecito e la riferibilità dello stesso al soggetto convenuto, il giudice può avvalersi del potere di liquidazione equitativa.”

42. Trib. Milano 01 febbraio 2001

“La parodia non costituisce, ex art. 4 l. dir. Aut. Una mera elaborazione creativa ma ha natura di opera autonoma, in quanto implicante una (modesta) attività creativa; in quanto dotata di una sua propria autonoma individualità è tutelata dagli artt. 1 e 2 l. dir. Aut.”.

43. Cassazione civile 21 giugno 2000, n. 8425

“Nella disciplina del diritto d’autore di cui alla l. n. 633 del 1941, l’opera fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli art. 1 s. legge cit., e, quando sia priva dei suddetti requisiti, della più limitata tutela di cui agli art. 87 s. legge cit., in tema di diritti connessi a quello d’autore, dovendosi, peraltro, escludere anche tale più limitata tutela nell’ipotesi di fotografie di "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili", per tali intendendosi non ogni fotografia riprodotte un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto; con riguardo, invece, alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre, nell’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando, al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose, ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo. (Nella specie, una società che commercializzava prodotti per forniture ospedaliere aveva commissionato delle fotografie per la formazione di un catalogo e gli oggetti erano stati forniti al fotografo direttamente dalle case produttrici; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al fotografo la tutela relativa ai diritti connessi, escludendo ogni diritto esclusivo del committente, per essere gli oggetti fotografati in possesso delle società produttrici, e ritenendo che le suddette fotografie, ancorché non artistiche, avevano finalità di promozione commerciale e non meramente documentale).”

44. Cassazione civile 25 settembre 1999, n. 10612

“Ai sensi rispettivamente degli art. 38, 7, e 42 l. 22 aprile 1941 n. 633, per le opere collettive, a cui appartengono riviste e giornali, il diritto morale di autore spetta al direttore, creatore dell’opera complessiva; il diritto di utilizzazione economica all’editore e il diritto di utilizzare su altre riviste o giornali il proprio contributo al collaboratore. Tali norme peraltro si applicano in mancanza di diversa pattuizione tra le parti, sì che è valido l’accordo tra fotografo ed editore di riprodurre una volta soltanto le fotografie ed entro un tempo determinato dalla prima pubblicazione, con conseguente obbligo di compensare nuovamente ogni successiva utilizzazione della stessa fotografia, anche se la pubblicazione avvenga assemblando quelle già compensate perché precedentemente stampate su numeri rimasti invenduti e pur se i negativi sono stati ceduti.

45. Cassazione civile 2 giugno 1999, n. 5360

“Nella ipotesi in cui, convenuta la cessione dei diritti di autore su di un’opera fotografica tra fotografo e cessionario, quest’ultimo provveda alla pubblicazione della fotografia, e questa venga, successivamente, riprodotta da terzi, spetta la fotografo il diritto ad un equo compenso (ex art. 91, comma 3, l. n. 633 del 1941) soltanto se, sull’esemplare della fotografia riprodotta, il suo nome risulti espressamente indicato, ovvero se, in assenza di tale indicazione, egli fornisca la prova della malafede del riproduttore, dimostrando che quest’ultimo era, comunque, a conoscenza della provenienza dell’opera.”

46. Tribunale di Milano, 14 dicembre 1998 - Babic contro Soc. Moon Shadow

“La pubblicazione di una fotografia, protetta come oggetto di diritto d’autore, oltre i termini di cui al contratto di commissione e senza indicazione del nome del fotografo costituisce violazione dei diritti patrimoniali e morali di autore, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.”

47. Cassazione civile 23 giugno 1998, n. 6239

“L’espressione “pubblicazione per le stampe”, compresa nell’art. 118 della l. n. 633 del 1941, comprende solo la stampa su carta, capace di dar luogo ad un prodotto di tipo librario, con esclusione, dunque, di qualunque altra forma di impressione su materiale diverso dalla carta, quali la fotografia e la fonografia.”

48. Cassazione civile 07 maggio 1998, n. 4606

“Nella disciplina del diritto di autore di cui alla l. n. 633 del 1941, l’opera fotografica, inclusa nella elencazione di cui al D.P.R. n. 19 del 1979 (art. 2), gode della piena protezione accordata dalla legge stessa qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela (di cui ai successivi art. 87 ss.) in tema di diritti connessi a quello di autore quando rivesta le caratteristiche di atto meramente riproduttivo, privo dei suddetti requisiti. In tema di diritti allo sfruttamento esclusivo della fotografia, peraltro, qualora questa risulti realizzata nel corso ed in adempimento di un rapporto di lavoro, essi appartengono, salvo patto contrario, non al fotografo, ma al datore di lavoro. (Principio affermato con riferimento al committente di un contratto d’opera avente per oggetto una cosa di proprietà del committente stesso).”

49. Cassazione civile 6 maggio 1998, n. 4557

“Nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro stipulato con un fotografo abbia carattere “autonomo”, il diritto di utilizzazione economica della fotografia spetta al committente solo nel caso in cui sia stata obbligatoriamente prevista l’attività del lavoratore come quella di “fotografo”, non nel caso in cui la realizzazione della fotografia sia avvenuta soltanto “in occasione” della prestazione di lavoro.”

50. Cassazione civile 27 aprile 1998, n. 4273

“In tema di cessione di diritti fotografici, l’art. 110 della l. n. 633 del 1941 (applicabile anche alla disciplina dei “diritti connessi” all’esercizio del diritto di autore, nei quali sono compresi quelli relativi alle fotografie, in virtù della previsione contenuta nel precedente art. 107), disponendo che “la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto”, ha la funzione di prevenire eventuali controversie fra le parti circa l’oggetto della cessione, tenuto conto delle molteplici facoltà contenute nel diritto esclusivo dell’autore della fotografia (riproduzione, diffusione, spaccio ecc.), ponendo, così, una regola probatoria a tutela degli interessi delle parti e dei terzi. Nel caso in cui, come nella specie, si sia convenuta una cessione della fotografia senza ulteriori specificazioni, ed il fotografo, ciononostante, abbia poi fatto valere in giudizio, nei confronti di un soggetto diverso dal cessionario, il proprio diritto di esclusiva alla riproduzione della fotografia medesima, affermando di averla ceduta unicamente per la pubblicazione, incombe sul fotografo stesso l’onere di dimostrare, attraverso la produzione del documento di cessione, ovvero negli altri modi consentiti dalla legge, la permanente titolarità, in capo a sè stesso, del diritto rivendicato (segnatamente in presenza di una eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto), dovendosi, altrimenti, presumere la cessione integrale del diritto esclusivo e la legittimità del successivo uso compiuto (con il consenso del cessionario) da terzi.”

51. Tribunale di Milano, 27 aprile 1998 - California Film s.r.l., Produttori Associati s.r.l. contro Rizzoli Corriere della Sera RCS

“I coproduttori di un film sono titolari anche dei diritti esclusivi relativi alle foto di scena del film. Quando l’editore acquisti da un’agenzia fotografica i diritti di pubblicazione delle immagini di scena di un film su un proprio periodico ha l’onere di provare che l’agenzia abbia acquistato i diritti ora detti dal produttore del film: in mancanza di che la sua pubblicazione costituisce un illecito ai danni del produttore cinematografico, e l’editore deve essere condannato a cessare la pubblicazione, a consegnare al produttore il materiale necessario per la stampa, ed a risarcirgli i danni, che possono essere quantificati in via equitativa sulla base dell’importo corrisposto dall’editore all’agenzia fotografica, con gli interessi legali dalla data del fatto.”

52. Tribunale di Roma, 24 febbraio 1998 - Soc. Pianeta Immagine e altri contro Pontificia comm. Stato Vaticano

“Non costituiscono opere dell’ingegno, ma solo immagini tutelate ai sensi degli art. 87 e ss. l. n. 633 del 1941, le fotografie di opere d’arte che, ancorché di altissimo livello qualitativo, si limitino a riprodurre fedelmente le opere ritratte, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo.”

53. Cassazione civile 10 giugno 1997, n. 5175

“Poiché lo scopo primario dell’acquisto, da parte di un editore di una rivista, nella qualità, di ritratti fotografici, è la pubblicazione di essi, qualità essenziale, ai fini di tale uso (art. 1497 c.c.), è il consenso della persona ritratta alla diffusione della sua immagine (art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633), e quindi il cedente è anche contrattualmente responsabile della mancanza di tale consenso, pur se non ne ha espressamente garantita l’esistenza. Se manca il consenso della persona ritrattata fotograficamente alla pubblicazione della sua immagine (art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633), ovvero non sono rispettate le condizioni a cui esso è subordinato, colui che vende le foto ad un editore di un settimanale, è responsabile, anche extracontrattualmente, nei confronti di questi - e in solido con lui, se richiesto - del danno derivato al ritrattato dall’abusiva pubblicazione, e perciò l’acquirente può agire in regresso (art. 2055 c.c.), se il venditore non prova che egli si è assunto il rischio della pubblicazione senza detto consenso. Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa (art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, salva l’ipotesi prevista dal successivo art. 97, comma 1, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), anche implicito - come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un’agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione - da accertare, per l’esistenza e per i limiti - soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) - dal giudice del merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua”.

54. Giudice di pace Ispica, 28 maggio 1997 - Iuvarra contro Soc. Ses.

“La fotografia che riproduce lo stato di un luogo (nella specie: il luogo ove è stato firmato l’armistizio tra Italia e alleati nel 1943) non costituisce un’opera creativa e dell’ingegno e non è quindi soggetta alla tutela del diritto d’autore.”

4.

55. Tribunale di Milano, 26 maggio 1997: Alessandro Pagani contro Casa Editrice Mani di Fata s.r.l.

“Spetta al fotografo che l’allega l’onere di provare l’esistenza di un accordo con il committente, limitativo dei diritti all’utilizzazione delle fotografie previsti a favore di quest’ultimo dall’art. 88 co. 3.”

56. Tribunale di Milano, 23 gennaio 1997 - Pubbl Aer Foto di Mazzucchelli M & C. s.n.c. contro Libri Scheiwiller.

“Ai sensi dell’art. 89 l.a. la cessione del negativo o di altro analogo mezzo di riproduzione della fotografia (qual’è sicuramente una diapositiva) comporta, salvo patto contrario, la cessione di tutti di diritti sulle fotografie cedute (nella specie le diapositive erano state consegnate e le relative fotografie eseguite in

adempimento di un contratto di commissione, la cui formulazione implicava l'acquisto, da parte del committente, di tutti i diritti patrimoniali di utilizzazione della fotografia)."

57. Cassazione civile 19 dicembre 1996, n. 11343

"La pubblicazione di un catalogo contenente la riproduzione fotografica di opere d'arte inserite in una mostra è idonea a fondare la pretesa della Siae di riscuotere i diritti di riproduzione spettanti agli autori, in quanto l'art. 13 della l. n. 633 del 1941 non vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all'originale, ma protegge la utilizzazione economica che può effettuare l'autore anche mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell'opera in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione, né l'indicata riproduzione, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella proporzione rispetto agli originali, integra alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera, previste in via di eccezione al regime ordinario dell'esclusiva dall'art. 70 della citata legge. Il diritto esclusivo di riproduzione dell'opera ha per oggetto la moltiplicazione in copie della stessa con ogni mezzo e in qualsiasi forma e non soltanto in copie aventi identico contenuto estetico dell'originale (nel caso di specie la riproduzione fotografica su un catalogo di un'opera d'arte figurativa è stata ritenuta in violazione del diritto esclusivo di riproduzione dell'autore)."

58. Tribunale di Roma, 22 ottobre 1996 - Greci contro Soc. Gremese

"I diritti di utilizzazione delle fotografie (nella specie, creative) realizzate dal fotografo di scena di un film durante la lavorazione di quest'ultimo appartengono alla casa produttrice del film."

59. Appello Bologna, 26 giugno 1996 - Marchese C. Soc. T.R.

"Le fotografie, per assurgere ad opere dell'ingegno ed essere oggetto di tutela ai sensi della l. n. 633/41, devono presentare il connotato della creatività, con riguardo alla novità, all'originalità ed all'individualità della rappresentazione."

60. Appello Perugia, 2 maggio 1996 - Az. Autonom. Cura soggiorno e turismo Tuderte contro Tatge.

"Nel caso di foto realizzata in attuazione di un rapporto di lavoro su commissione, non è necessario che la prova della cessione dei diritti di utilizzazione risulti da atto scritto; i diritti di utilizzazione, infatti, appartengono ipso iure, salvo contraria prova, al datore di lavoro o al committente."

61. Appello Milano, 9 gennaio 1996 - Soc. ed Ricci contro Heman.

"L'editore che intenda ripubblicare prima di vent'anni la fotografia di un fotografo di cui conosce l'identità e con cui ha avuto rapporti per la prima pubblicazione ha l'onere di rivolgersi al fotografo per conoscere la data precisa dell'esecuzione della fotografia e dunque se essa sia ancora protetta ex art. 92

l.a. o, diversamente, di allegare e provare la risalenza della produzione della fotografia di oltre vent'anni dalla propria ripubblicazione: in mancanza di che la sua ripubblicazione deve essere qualificata come in malafede."

62. Tribunale di Terni, 17 luglio 1995 - Polimeni contro Soc. Plurigraf

"Deve escludersi la tutela in via d'urgenza invocata a protezione di un'opera dell'ingegno (nella specie fotografie) quando trattasi di opere per le quali difetta il requisito della creatività e originalità, mancando così il "fumus boni iuris"."

63. Appello di Milano, 7 luglio 1995 - Master Immagini s.r.l., Rabbit s.r.l. c. Daniele Fagarazzif

"La pubblicazione della sentenza ex artt. 2600 c.c. e 166 L.A. può essere disposta anche quando il titolare del diritto d'autore non abbia provato l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti che derivano dalla violazione".

64. Tribunale di Milano, 18 maggio 1995 - Soc. Krizia contro Soc. Adelante

"Il diritto esclusivo sulle fotografie relativa ad una sfilata di abiti di una casa di moda realizzate da giornalisti muniti di una autorizzazione nominativa richiesta da una testata e concessa dalla casa di moda spetta a quest'ultima ex art. 88, 3° comma, L.A., in quanto trattasi di cose in possesso del committente, tale dovendo essere qualificata la casa di moda, per il tramite della testata giornalistica, rispetto al fotografo."

65. Tribunale di Roma, 15 maggio 1995

"La ripubblicazione, dopo circa trent'anni dall'accaduto, di un grave fatto di cronaca nera, con fotografia del reo confesso, ai fini di mera promozione commerciale, sostituisce diffamazione a mezzo stampa ed obbliga l'editore del quotidiano al risarcimento del danno morale trattandosi di notizia priva di pubblico interesse e per ciò inidonea ad integrare gli estremi del legittimo esercizio del diritto di informazione e di cronaca."

66. Tribunale di Milano, 16 marzo 1995 - Cattelani contro Soc. Feram Yachting.

"Incombe a chi abbia ceduto il negativo fotografico l'onere di provare un patto contrario ex art. 89 l.a. limitativo dei diritti ceduti."

67. Tribunale di Milano, 15 dicembre 1994

"La consegna del fotocolor al committente è sufficiente ex art. 89 e 109 2° comma L.A. a provare la cessione dei diritti di riproduzione della fotografia, incombendo al fotografo l'onere di provare l'eventuale esistenza di un patto diverso."

68. Tribunale di Roma, 02 novembre 1994 - Corrente contro Soc. Excelsior international ed.

"In ipotesi di lesione del diritto all'immagine, al fine di inibire la ripetizione dell'illecito, può disporsi, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la consegna dei negativi e delle stampe fotografiche al soggetto effigiato."

69. Tribunale di Napoli, 15 ottobre 1994 - Troisi c. contro Soc. ed.

Emme

"Costituisce abusiva pubblicazione di ritratto il fatto di stampare, a scopi promozionali, sulla copertina di un volume uscito poco tempo dopo la morte di un noto attore cinematografico e regista (nella specie, Massimo Troisi), il ritratto dello scomparso; ai sensi dell'art. 70 l. dir. autore è altresì illecito riprodurre nel predetto volume parti delle opere del defunto, suscettibili di concorrere alla utilizzazione economica delle stesse; il tutto considerato che le caratteristiche anche grafiche del volumetto ed il suo contenuto appaiono idonee a fornire un'immagine alterata della complessa personalità intellettuale e culturale dell'attore scomparso e sono tali da pregiudicarne la reputazione."

70. Tribunale di Milano, 17 marzo 1994

"L'art. 89 L.A. non si applica all'ipotesi di cessione (non del negativo ma) della diapositiva."

71. Cassazione civile, 10 marzo 1994, n. 2345 - De Giorgio c. Hajek e Rostilav

"L'opera derivata deve perciò possedere un grado di originalità e di individualità che valga a differenziarla dall'opera oggetto di una di tali forme di elaborazione creativa, così da assumere una propria autonomia, pur se il grado di creatività risulti poi in concreto minimo e inferiore rispetto a quello dell'opera originaria. Deve poi possedere - al pari di qualsiasi opera dell'ingegno offerta alla comunicazione - carattere di compiutezza, essere cioè definita e completa quale opera derivata nella forma espressiva prescelta. Ciò del resto al pari dell'opera preesistente alla quale si è ispirata e sulla quale ha operato, rielaborandola".

72. Tribunale di Firenze, 16 febbraio 1994 - Soc. Poligrafici ed. contro Valentini

"Costituisce opera dell'ingegno, protetta dal diritto di autore, una fotografia che, per l'originalità dell'inquadratura, l'impostazione dell'immagine e la capacità stessa di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata, rappresenta una realizzazione artistica e non costituisce un mero fatto riproduttivo idoneo soltanto a documentare determinate azioni o situazioni reali. Nel caso di opera fotografica realizzata su commissione, l'autore della fotografia è legittimato ad opporsi ad utilizzazioni realizzate da terzi, senza consenso, allorquando tali utilizzazioni non rientrano tra quelle trasmesse al committente, in quanto a questi si trasferiscono i diritti di utilizzazione solo nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto."

73. Pretura Saluzzo, 13 ottobre 1993 - Cosio e altri

"Ai fini della distinzione tra opera fotografica (protetta come oggetto di diritto di autore) e semplice fotografia (oggetto di diritto connesso) occorre condurre l'indagine circa la sussistenza o meno del carattere creativo. Nel campo delle fotografie che riproducono opere dell'arte figurativa e, segnatamente, opere architettoniche (in cui uno sforzo creativo venne già a suo tempo compiuto dall'autore dell'opera fotografata) difficilmente la fotografia consegue carattere creativo, in quanto la necessaria fedeltà nella rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale tipo di fotografia, ne costituisce anche l'altrettanto necessario limite. Le semplici fotografie, in quanto protette come oggetto di diritto connesso, non godono della tutela penale di cui all'art. 171 della legge sul diritto di autore."

74. Tribunale di Roma, 20 luglio 1993 - Guttuso Carapezza contro Soc. L'Espresso ed.

"E' illegittima la pubblicazione di fotografie riproducenti opere pittoriche (di cui alcune inedite) in quanto lesiva del diritto di utilizzazione economica delle opere stesse spettante all'erede dell'autore (nella specie, il convenuto non aveva fornito la prova scritta dell'autorizzazione alla pubblicazione proveniente dal titolare del diritto)."

75. Cassazione Penale, sez. V, ud. 5 luglio 1993 (dep. 31 agosto 1993)

"Nella utilizzazione dei mezzi di informazione, fatti e notizie debbono essere riferiti con correttezza, non potendosi ricomprendere nell'interesse sociale che giustifica la discriminante dell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica inutili eccessi ed aggressioni dell'interesse morale della persona. La valutazione di tale requisito, però, va effettuata con riferimento non solo al contenuto letterale dell'articolo, ma anche alle modalità complessive con le quali la notizia viene data, sicché decisivo può essere l'esame dei titoli e dei sottotitoli, lo spazio utilizzato per sottolineare maliziosamente alcuni particolari, l'utilizzazione eventuale di fotografie; con la conseguenza che l'eventuale valutazione negativa della correttezza farebbe venire meno il requisito della continenza e quindi la configurabilità della esimente del diritto di cronaca."

76. Corte d'Appello Brescia, 8 maggio 1993 - Editoriale Le Gazette s.p.a. c. Franco Zagari

"Salvi i possibili accordi inter partes, non esistono obbligazioni ex lege, per chi pubblica una fotografia protetta ex artt. 87 ss l.a., di indicare anche l' "archivio" da cui essa proviene. L'indicazione sul retro di una fotografia dell' "archivio" da cui essa proviene giustifica eventualmente il compenso ex art. 90 co. 2 l.a. ma non legittima una presunzione ex art. 2729 c.c. di esistenza di un

accordo inter partes secondo cui l'editore di un periodico sia tenuto a pubblicare con la fotografia anche l'indicazione del suo archivio di provenienza."

77. Corte d'Appello Roma, 02 marzo 1993 - Onorati c. Soc. Berlusconi ed.

"Ai sensi dell'art. 89, legge diritto d'autore, ove manchi una specifica pattuizione contraria, non solo la cessione del negativo fotografico ma anche quella delle pellicole diapositive comporta la cessione del diritto di utilizzazione dell'opera fotografica."

78. Corte d'Appello Roma, 08 febbraio 1993 - Soc. Elemond e altri c. Siae

"La riproduzione fotografica di un'opera pittorica costituisce una forma di utilizzazione economica concretante il diritto esclusivo di riproduzione di cui all'art. 13 della legge sul diritto d'autore del quale l'autore resta titolare anche in caso di cessione dell'opera. L'esercizio del diritto del proprietario di un quadro di esporlo in una mostra non comporta l'esclusiva di riproduzione autonomamente facente capo all'autore. Una siffatta soluzione del conflitto tra diritto del proprietario e diritto dell'autore non si ritorce in una lesione degli interessi generali relativi al libero accesso alla cultura, atteso che l'attribuzione del diritto esclusivo di riproduzione al proprietario dell'opera, anziché all'autore, non sembra implicare alcuna sostanziale modificazione sull'assetto degli interessi perseguito dal legislatore per realizzare un equilibrio tra i diritti di utilizzazione economica dell'opera e gli interessi culturali della collettività. La riproduzione fotografica di un quadro non può intendersi attratta nell'orbita delle utilizzazioni libere disciplinate dall'art. 70 della legge sul diritto d'autore, che riferendosi a brani o parti di opera può considerarsi operante solo per le riproduzioni parziali (il cosiddetto particolare) e non per quelle che riproducono per intero l'opera figurativa, né appaiono ricorrenti nella specie (cataloghi di mostre) la precisa finalità critico-didattica richiesta dalla citata disposizione e la condizione della non concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera."

79. Tribunale di Milano, 09 novembre 1992 - Com. Siena c. rivista L'uomo Vogue

"Costituisce abusivo travisamento della identità della contrada, la Chiocciola, tutelabile in applicazione analogica dell'art. 7 c.c., la manipolazione a fini pubblicitari di una fotografia del palio in cui compaiono i colori e gli alfiere della Chiocciola - con sostituzione tramite fotomontaggio di personaggio vero in costume d'epoca con un modello in abiti moderni oggetto di pubblicità - facendo così tra l'altro supporre che la contrada e i suoi personaggi si prestino a una forma di <sponsorizzazione> commerciale, chiaramente contrastante con

ciò che essa contrada è e vuole apparire all'esterno nel più assoluto rispetto della tradizione di cui è portatore il palio, famoso nel mondo proprio per questi conservati connotati di autenticità dei suoi componenti.

La violazione del diritto all'immagine presuppone un comportamento attivo (riproduzione non autorizzata dell'immagine altrui) e non già un comportamento <omissivo> (omissione della riproduzione della immagine di una certa persona) mancando in tale ultimo caso l'indefettibile presupposto della riconoscibilità della persona (nella specie, in una fotografia del palio di Siena era stata sostituita tramite fotomontaggio la persona di un alfiere del palio con quella di un modello professionista indossante un capo di abbigliamento oggetto di pubblicità)".

80. Cassazione civile 04 luglio 1992, n.8186

"Nella disciplina del diritto di autore di cui alla l. 22 aprile 1941, n. 633, l'opera fotografica, inclusa dal d. p. r. 8 gennaio 1979, n. 19 nell'elencazione, contenuta nell'art. 2 stessa legge, gode della piena protezione accordata dalla legge, comprensiva della tutela del cosiddetto diritto morale di autore, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività mentre beneficia della più limitata tutela di cui ai successivi art. 87 seg. (in tema di diritti connessi con il diritto di autore), quando configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti requisiti. La fotografia è soggetta a piena tutela solo quando ricorrano determinati requisiti, specificati dalla legge sul diritto di autore e riconducibili ad una connotazione artistica che il prodotto fotografico deve assumere; tale carattere è indice esteriore di un rilevante grado di creatività, il quale fa assurgere la fotografia ad <opera fotografica> (nella fattispecie: la corte non ha reputato che fosse ravvisabile codesta peculiarità nel carattere collaborativo assunto dalla prestazione del fotografo, dato che quest'ultima non era che un semplice elemento di un più vasto progetto - ad altri imputabile - di <realizzazione grafica>; quanto avvenuto ha perciò obnubilato il valore del pur elevato livello tecnico raggiunto dal fotografo). Il diritto di esclusiva viene meno in talune ipotesi specificamente previste dalla legge sul diritto di autore particolarmente ravvisabili ogni volta che la <complessiva logica> alla base dell'operato del committente le fotografie, sconti come presupposta l'esigenza di acquisire le stesse senza limitazioni di sorta al loro sfruttamento; l'appena menzionata circostanza si rafforza se l'emissione della fattura, seguita alla consegna dei rullini fotografici da parte dell'operatore, avvenga senza che quest'ultimo abbia posto limitazioni alla cessione. La giurisprudenza di questa corte sul rapporto tra fotografia e tutela del diritto di autore ha chiarito, anche successivamente alla entrata in vigore del d.p.r. n. 19 del 1979, che ha incluso la fotografia nella elencazione di cui all'art. 21.a., che opere di tal genere godono della tutela del diritto di autore, compresa quella più ampia cosiddetta del

diritto morale di autore, quando presentano valore artistico, ossia quando abbiano carattere creativo: art. 2575 c.c. e l. 1° comma, l. 633/41. Godono invece della più limitata tutela di cui agli art. 87 ss., della stessa legge (norme che fondano i cosiddetti diritti connessi), quanto tale connotazione artistica manchi. La consegna dei negativi al committente da parte dell'autore di fotografie realizza il pieno trasferimento dei diritti di riproduzione."

81. Tribunale di Milano, 28 giugno 1992 - Walt Disney co. c. Soc. ed.

Tattilo

"È illecita l'utilizzazione non autorizzata dell'immagine di un personaggio di cartoni animati (nella specie, Topolino) per un servizio fotografico di carattere erotico, che lo affianca ad una modella."

82. Pretura di Catania, 11 febbraio 1992 - Pappalardo c. Ed. Greco

"Ai fini della distinzione tra opera fotografica, protetta come opera dell'ingegno oggetto di diritto di autore (art. 2, n. 7, l. dir. aut. 22 aprile 1941, n. 633) e semplice fotografia, protetta come oggetto di diritto connesso (art. 87 l. cit.), la valutazione dell'interprete deve considerare due opposte esigenze: da un lato, la funzione di documentazione esplicita da particolari fotografie - e che mal sopporta il limite dell'esclusività della riproduzione, che confligge con le esigenze di conoscenza e di informazione - e dall'altro, l'interesse alla tutela delle opere di ingegno, ormai assicurata alle opere fotografiche grazie al nuovo disposto dell'art. 2, n. 7, l. cit. (nella specie, si è ritenuto di riconoscere la tutela del diritto di autore a fotografie nelle quali si poteva riscontrare un'elaborazione della realtà fotografica tale da far riconoscere predominante l'intervento creativo e compositivo del fotografo)."

83. Tribunale di Torino, 31 gennaio 1992 - Com. Siena c. Az. soggiorno Avigliana

"L'abusiva riproduzione sul manifesto del <palio del conte rosso> organizzato nel comune di Avigliana della fotografia-cartolina di un cittadino senese ritratto in abito di <paggio della contrada della Lupa>, personaggio del <palio di Siena>, costituisce violazione del diritto all'immagine tutelato dall'art. 10 c. c. e dagli art. 96, 97 e 98, l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, anche se la nuova immagine risulti ritoccata e modificata nei colori in modo da farla apparire come raffigurazione generica di un araldo del quattordicesimo secolo."

84. Pretura Roma, 18 ottobre 1991 - Mattei c. Soc. Rcs Rizzoli periodici

"La competenza territoriale, ai fini dell'art. 700 c. p. c., si stabilisce nel luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, comprensivo oltre che dell'attività pregiudizievole anche del suo risultato finale. L'intervenuta pubblicazione di un servizio fotografico pregiudizievole del decoro e della reputazione ed il costante

interesse manifestato dal pubblico in ordine all'evento in esso raffigurato, giustificano il ragionevole timore che il comportamento lesivo abbia a ripetersi e rendono legittima la inibitoria per il futuro. E' ammissibile il ritiro dal mercato delle copie di un periodico non essendo tale provvedimento equiparabile ad un sequestro, poiché il primo provvedimento, a differenza del secondo, non incide sulla possibilità di una eventuale diversa utilizzazione del materiale."

85. Tribunale di Milano 17 ottobre 1991 - Baroni c. Soc. Emi it.

"I fotocolors costituiscono "analogo mezzo di riproduzione della fotografia" ex art. 89 l.a., la cui cessione comporta il trasferimento di tutti i diritti relativi alla loro utilizzazione. Incombe al cedente l'onere di provare il patto contrario ex art. 89 l.a."

86. Cassazione civile 10 maggio 1991, n. 5237

"La subordinazione della tutela alle formalità previste dal 1° comma dell'art. 90 citato, ha lo scopo, da un lato, di rendere immediatamente noto, a chi desidera riprodurre la fotografia, il nome di colui al quale deve essere richiesto il consenso, e dall'altra di rendere nota la durata dell'altrui esclusiva, durata che, in base alla disciplina del successivo articolo 92, decorre dalla produzione della fotografia, non dalla sua riproduzione o pubblicazione in opuscoli. In mancanza di dette indicazioni, quindi, e soprattutto di quella inerente alla data, il terzo riproduttore si trova in situazione di presunta buona fede in relazione alla durata dell'esclusiva, gravandosi l'autore dell'onere di dimostrare la malafede del riproduttore, intesa come consapevolezza da parte i questi che la fotografia p ancora tutelata dalla legge, in quanto eseguita da un periodo di tempo inferiore ai 20 anni. L'elemento temporale, in definitiva, decorrente dalla produzione della fotografia, non può essere surrogato dal deposito e dalla registrazione della guida turistica, volta che la data del deposito può dare certezza della data della riproduzione, non già della produzione della fotografia stessa, per cui appare ininfluenza ai fini della tutela richiesta."

87. Cassazione civile 5 settembre 1990, n. 9139 - La Valle c. Detto

"In tema di diritto di autore, l'utilizzazione, da parte degli autori, di una composizione costituente <elaborazione di carattere creativo> di un'opera originaria, protetta in modo distinto rispetto a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 4, l. 22 aprile 1941, n. 633, può configurare violazione del diritto morale e patrimoniale dell'autore dell'opera originaria, ove difetti il consenso dello stesso".

88. Tribunale di Roma, 20 febbraio 1990 - Valente c. Pace

"Non è necessario riportare le indicazioni del nome del fotografo e della data della fotografia (di cui all'art. 90, 1° comma, l. n. 633 del 22 aprile 1941) sulle fotografie riprodotte in un libro o in un giornale, essendo sufficiente che tali

indicazioni siano menzionate solo sui singoli esemplari delle fotografie. L'editore, in quanto titolare del diritto di utilizzazione economica di una data opera, ha legittimazione attiva a partecipare al giudizio in cui si controverte della paternità di fotografie ed espressioni contenute nell'opera stessa. Ai sensi degli art. 87 e 91 l. n. 633 del 22 aprile 1941, al fotografo realizzatore di fotografie oggetto di diritti connessi al diritto d'autore spetta il diritto morale di paternità sulle stesse fotografie (nella specie, si trattava di fotografie aventi ad oggetto formelle di alabastro del XIV-XV secolo)".

89. Pretura Chieri, 19 dicembre 1989: Cruz

"Il provvedimento di urgenza ex art. 700 c. p. c. a tutela della privacy e dell'immagine di un minore seguito, anche negli ambienti scolastici, da fotografi e reporters collegati a mass-media di larghissima diffusione nazionale, può essere emesso inaudita altera parte ma non in incertam personam; date le caratteristiche che lo contrassegnano, il provvedimento può essere comunicato mediante telex e/o telefax."

90. Tribunale di Milano 26 ottobre 1989 - Veronelli c. Ed. Corriere della Sera S.p.a.

"Nell'ipotesi di fotografia eseguita su commissione, ai sensi dell'art. 88, comma 3, L.A., l'acquisto diretto ed immediato del diritto di riproduzione si realizza in capo al committente solo se la fotografia riguarda cose in possesso del committente stesso, e pertanto il fatto di fornire parte delle attrezzature o pagare il compenso delle modelle non determina l'acquisto del diritto di utilizzazione."

91. Tribunale di Roma, 07 ottobre 1988 - Bonaccorti contro Peruzzo

"L'efficacia del consenso alla divulgazione del ritratto, poiché si verte in tema di diritti della personalità, deve essere contenuta nei rigorosi limiti soggettivi ed oggettivi in cui il consenso stesso venne dato. Sono tenuti all'obbligo risarcitorio, in caso di lesione del diritto all'immagine, tutti coloro che hanno avuto parte nella pubblicazione e diffusione del materiale fotografico in applicazione del principio della equivalenza delle cause."

92. Cassazione civile 11 febbraio 1988, n. 1468

"Dal punto di vista giuridico, poi, è appena il caso di ricordare che anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma di impresa, attività che si distingue da quella professionale proprio per il diverso ruolo del substrato organizzativo e per il diverso apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni di opera intellettuale, ma involgente una prevalente opera di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi del servizio, che si affianca all'attività meramente tecnica."

93. Cassazione civile 13 gennaio 1988, n. 183

"Le fotografie sono tutelabili come oggetto di diritto d'autore in quanto opere fotografiche dotate di carattere creativo oppure nell'ambito di cosiddetti diritti connessi, come oggetto di diritto esclusivo di riproduzione, diffusione o spaccio; non possono diventare, pertanto, oggetto di diritto d'autore per il solo fatto che siano inserite in un'opera letteraria come elementi descrittivi o illustrativi della medesima."

94. Corte d'Assise di Siracusa, 09 dicembre 1986 - Scianna

"L'essere colti in prossimità di una base militare in possesso di un obiettivo fotografico da <reportage>, che consente, dal punto di vista di osservazione considerato, di ritrarre solo immagini visibili a qualsiasi osservatore (tra l'altro ampiamente divulgate dagli organi di stampa), al fine di effettuare un servizio relativo ad una manifestazione di pacifisti, non integra il reato di possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio, previsto dall'art. 260 c. p."

95. Tribunale di Milano, 30 settembre 1986 - Ronconi c. Soc. ed. Peruzzo

"È illecita l'utilizzazione delle immagini di persona nota senza il suo consenso, in quanto la pubblicazione di fotografie, nella specie, di nudo, e di commenti su una rivista scandalistica, e la non attinenza di ciò al settore di attività del soggetto, reca pregiudizio all'onore e alla reputazione del ritrattato, nonché alla sua vita di relazione."

96. Corte d'Appello Milano, 09 maggio 1986 - Soc. Rapsel c. Misheff

"La trasposizione di elementi caratteristici di una idea creativa in una nuova opera (nella specie, composizione fotografica pubblicitaria) non costituisce lesione del diritto di autore sulla precedente opera se la forma espressiva in cui la seconda opera si realizza è diversa; e ciò in quanto al di fuori della forma in cui l'idea è stata espressa nella sua comunicazione al pubblico, non esiste l'opera e quindi non può prospettarsi un problema di protezione giuridica della creatività."

97. Cassazione civile 26 marzo 1984, n. 1988

"Anche alla luce della disciplina sul diritto d'autore vigente prima della novella del 1979, la fotografia di valore artistico e creativo va annoverata fra le opere protette."

98. Pretura Roma, 31 maggio 1983 - Eagles Supporters c. Sponsor Sport

"L'abusiva utilizzazione da parte di terzi delle fotografie di gruppo della squadra di calcio stampate sul c.d. <poster> integra gli estremi della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c. c., e legittima la concessione, in favore della società sportiva o dei suoi aventi causa, del provvedimento di urgenza ex art. 700 c. p. c., ravvisandosi l'estremo della irreparabilità del danno nello sviamento di clientela conseguente all'abusiva utilizzazione. Per

effetto di convenzione intercorsa tra la lega nazionale calcio e l'associazione italiana calciatori, compete alla società sportiva, senza necessità del consenso dei singoli calciatori, il diritto di utilizzare (direttamente o mediante cessione al c.d. <sponsor>) le fotografie di gruppo della squadra stampate sul c.d. <poster> ufficiale, purché si tratti di una utilizzazione pubblicitaria e/o promozionale dell'attività economica imprenditoriale svolta dalla società nel campo dello spettacolo sportivo."

99. Pretura Milano, 08 luglio 1982 - The Image bank c. Rai-Tv

"L'inclusione di una composizione fotografica nel filmato (videocassetta) di una canzone costituisce violazione del diritto di autore sull'opera fotografica e legittima il sequestro della parte di filmato in cui è riprodotta la composizione fotografica."

100. Pretura Roma, 16 giugno 1982 - Bizzarri c. Soc. ed. Rizzoli

"È possibile con provvedimento ex art. 700 c. p. c. autorizzare il sequestro presso un giornale periodico di fotografie originali (nonché delle copie e dei negativi) ritraenti fatti accaduti un anno prima allorché la pubblicazione delle foto avviene senza alcuna ragione scientifica o di cronaca ed appare, invece, dettata esclusivamente da fini di lucro: in tale ipotesi il sequestro non incide minimamente sulla libertà di stampa, ma si limita a colpire i mezzi con i quali è stato realizzato l'illecito. Va disposto, in parziale accoglimento dell'istanza di chi lamenta la pubblicazione su un periodico, a solo fine di lucro ed a notevole distanza di tempo dal fatto di cronaca cui si riferiscono, di fotografie raccapriccianti e idonee a turbare il comune sentimento della morale (nella specie: si trattava di due immagini del corpo decomposto di Alfredo Rampi, il bambino tragicamente perito in un pozzo di Vermicino, scattate al momento del suo recupero), il sequestro delle fotografie originali, delle copie e dei relativi negativi."

101. Pretura Roma, 24 dicembre 1981 - Soc. associaz. sportiva Roma c. Soc. Cfc

"Va inibita, con provvedimento cautelare d'urgenza, la diffusione, non autorizzata dagli aventi diritto, di un <poster> bifacciale recante, su un lato, la fotografia di una squadra calcistica (A.S. Roma) e, sull'altro, l'immagine, con firma e dedica, di un suo prestigioso giocatore (Paulo Roberto Falcao)."

102. Cassazione civile 28 giugno 1980 n. 4094

"Nell'ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall'art. 98 legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall'art. 88, 3° comma, detta legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la

fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che l'utilizzino commercialmente; nell'ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprietà del negativo e non è tenuto a consegnarlo al committente."

103. Pretura Milano, 28 aprile 1980 - Leso c. Soc. International Press Ginevra Parigi Milano

"La pubblicazione senza il consenso alla divulgazione di fotografie che ritraggono persona nota (nella specie: cantante) in abiti di scena sulla copertina e controcopertina di riviste notoriamente pornografiche costituisce uso indebito dell'altrui immagine, comportando danno alla dignità personale ed alla reputazione artistica, onde è legittimo il provvedimento di sequestro dei <clichés> adottato ex art. 700 c. p. c."

104. Pretura di Roma, 26 giugno 1979 - Cagnazzo c. Irrigazione Cinem. S.p.A.

"Il fotografo di scena, in base agli artt. 48 e 83 della legge sul diritto di autore, non ha il diritto a vedere pubblicato il proprio nome nella proiezione del film, in quanto l'apporto realizzativi che può dare al film è talmente marginale ed indiretto da non meritare di essere specificamente menzionato."

105. Tribunale di Napoli, 20 dicembre 1976

"Con riferimento alla disciplina relativa al diritto di riproduzione della fotografia quando questo diritto viene concesso in esclusiva accede anche la proprietà del negativo e, nell'ipotesi del ritratto fotografico su commissione, prevista dall'art. 98 L. 22 aprile 1941 n. 633, siffatto diritto compete al committente e non al fotografo, il quale, quindi, salvo patto contrario, è obbligato alla consegna del negativo, quale effetto naturale del contratto."

106. Cassazione civile 16 aprile 1975, n. 1440

"La fotografia gode di per sé stessa di tutela, quale manifestazione creativa dell'ingegno, che rientra nella categoria dei diritti connessi al diritto di autore. Quando invece la fotografia assurga a vera e propria opera d'arte, la tutela rientra nell'ambito di applicazione del capo primo della legge sul diritto di autore. Viola i principi della correttezza professionale di cui all'art. 2598 c.c. l'editore che riproduce in un'opera opere altrui (nella specie fotografie) senza menzionare la fonte."

107. Corte d'Appello di Roma, 24 aprile 1971 - Soc. Curcio c. Soc. Motta.

"Poiché la tutela del diritto d'autore per le fotografie prive di particolare pregio artistico è subordinata alla indicazione su ogni esemplare del nome del fotografo e della data di produzione, non versa, ove non sia in mala fede, in illecito, a prescindere da eventuale concorrenza sleale, l'editore che ignorando

la data di riproduzione delle varie foto di un'opera altrui, le riproduce nella propria."

108. Tribunale di Milano, 27 febbraio 1969 - Perrini c. Poli.

"Ai fini della tutela del diritto concesso al fotografo dall'art. 88 l. n. 633 del 1941 devono concorrere nella fotografia, oggetto di riproduzione, i requisiti di cui all'art. 90 stessa legge, in mancanza dei quali la predetta tutela spetta solo ove il fotografo provi la malafede del riproduttore, intesi esclusivamente come consapevolezza di quest'ultimo dell'attuale esistenza del divieto di riproduzione dell'opera fotografica ancora tutelata dalla legge, in quanto prodotta non oltre 20 anni prima".

109. Cassazione civile 23 gennaio 1969 n. 175

"Condizione per aversi opera protetta dal diritto d'autore è la presenza di un atto creativo seppur minimo, manifestato in forma concreta, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore e appartenente alle categorie indicate, in via esemplificativa, nell'art. 1 l. sul diritto d'autore. In particolare la pubblicità non sempre presenta i caratteri dell'originalità e della creatività, risolvendosi, talvolta, in semplici applicazioni di indicazioni di per sé non creative. Il risultato dell'attività pubblicitaria è, quindi, protetto dal diritto d'autore e fa nascere in capo all'autore dell'opera le facoltà esclusive di ordine personale e patrimoniale, per quella parte di essa che può assumere concretizzazione esteriore, quando abbia, sia pure in minima misura, i predetti caratteri."

110. Tribunale Napoli, 30 novembre 1968 - Ditta A.f.i. contro Soc. Kesrasar

"La disposizione dell'art. 90 l. sul diritto di autore 22 aprile 1941, n. 633, per cui la tutela dei diritti del fotografo è condizionata all'indicazione, sugli esemplari, del nome del fotografo e dell'anno di produzione, postula che si tratti di fotografia compiutamente realizzata, con lo sviluppo del negativo e della quale siano già in circolazione degli esemplari."

111. Tribunale di Bari, 23 marzo 1962 - Soc. Erba contro Boccia

"Il diritto di utilizzazione assoluta delle riproduzioni ottenute col processo fotografico è tutelato di fronte ai terzi solo se su ogni esemplare è indicato il nome del fotografo e la data di riproduzione."

112. Cassazione civile 7 novembre 1959, n. 3316

"La distinzione tra autore, coautore e collaboratore di un'opera collettiva va stabilita in base agli art. 7 e 10 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto di autore. A norma di tali disposizioni è considerato autore di una opera collettiva colui che organizza, dirige e coordina l'attività per la formazione dell'opera; è coautore di essa colui che apporta un contributo intellettuale personale alla sua creazione, ed è collaboratore colui che esplica ogni altra attività in favore dell'opera. L'opera collettiva può sorgere e

concretarsi interamente nella sfera di autonomia di uno o più autori, coloro che ne organizzano e dirigono la creazione, i quali si avvalgono della collaborazione di altri; in tale ipotesi la proprietà dell'opera spetta all'autore o ai coautori e conseguentemente ad essi compete il diritto di utilizzazione economica, il quale non può reputarsi trasferito all'editore senza il contratto di edizione. Diversa è, invece, l'ipotesi in cui il processo creativo dell'opera collettiva abbia impulso e svolgimento nell'ambito di un'impresa editoriale, allorché l'editore partecipi attivamente alla realizzazione dell'idea creativa, affidando la direzione e l'organizzazione ad altri e contribuendo con i propri mezzi all'attuazione del programma dell'opera; in tale ipotesi si realizza la previsione dell'art. 38 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, secondo cui il diritto di utilizzazione economica dell'opera spetta all'editore, senza pregiudizio del diritto morale di autore; e l'applicazione del cit. art. 38 non richiede, come presupposto, un contratto di edizione, né è comunque necessaria la cessione del diritto patrimoniale dall'autore all'editore, poiché, quando l'opera sia realizzata nell'ambito dell'impresa editoriale, a questa compete il diritto di utilizzazione economica a titolo originario e non a titolo derivativo; e non è dato distinguere fra i vari diritti di natura patrimoniale che competono in detta ipotesi all'editore, poiché invece la legge gli attribuisce il diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno nel suo complesso, sicché la riserva dell'applicazione dell'art. 7 a favore dell'autore non può essere intesa che come salvezza del diritto morale dell'autore stesso, a norma degli art. 7 segg. della cit. legge speciale. Ciò non esclude, però, che l'autore abbia diritto ad un compenso per la sua attività organizzativa e direttiva inerente alla creazione dell'opera nonché ad un ulteriore compenso per le ulteriori elaborazioni dell'opera. Invero, il diritto di utilizzazione economica, che spetta all'editore, comprende le varie facoltà indicate negli art. 12 segg. della legge, che sono connesse ad un'opera già concretamente realizzata, dalla pubblicazione alla traduzione, diffusione, smercio, ecc.; la fase anteriore inerente alla formazione dell'opera, fino a quando l'idea si estrinsechi in un opus, cioè nel manoscritto, è estranea al diritto di utilizzazione economica e perciò l'attività intellettuale prestata dall'autore e dai collaboratori deve essere retribuita.”

113. Tribunale di Roma, 16 maggio 1959 - Stradone c. Esposizione nazionale quadriennale di arte di Roma.

“È illegittima la riproduzione fotografica di un quadro nei cataloghi ed opuscoli illustrativi di una mostra d'arte, senza l'autorizzazione dell'autore.”

114. Corte d'Appello di Milano, 30 novembre 1954 - Casa ed it. “Gloriosa” c. Nyta Dover.

“Costituisce lesione del diritto di immagine la pubblicazione di un ritratto, fatta a scopo e in forma diversi da quelli per i quali il titolare del diritto aveva prestato il consenso alla pubblicazione.”

115. Cassazione civile 4 ottobre 1954, n. 3229

“Formalità essenziali per la protezione delle fotografie sono l’indicazione del nome del fotografo, dell’anno di produzione, e, se del caso, dell’autore dell’opera fotografata. Ove manchino tali indicazioni, la riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi di legge, tranne il caso di malafede del riproduttore.”

116. Cassazione civile 14 luglio 1953 n. 226

“Si ha cessione del negativo o di altro mezzo di riproduzione della fotografia (che costituisce, salvo patto contrario, presunzione legale del trasferimento del diritto di utilizzazione economica) quando il negativo e il mezzo di riproduzione equivalente vengono alienati e non anche quando vengono temporaneamente affidati a terzi per uno scopo determinato incompatibile con la volontà di trasferire ad altri la facoltà di riproduzione”.

APPENDICE II

PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERNA

Unione di Berna
Situazione al 6 dicembre 2013

Stati	Data in cui gli Stati diventarono parte della Convenzione
Albania	6 Marzo 1994
Algeria	19 Aprile 1998
Andorra	2 Giugno 2004
Antigua and Barbuda	17 Marzo 2000
Arabia Saudita	11 marzo 2004
Argentina	10 Giugno 1967
Armenia	19 Ottobre 2000
Australia	14 Aprile 1928
Austria	1 Ottobre 1920
Azerbaigian	4 Giugno 1999
Bahamas	10 Luglio 1973
Bahrain	2 Marzo 1997
Bangladesh	4 Maggio 1999
Barbados	30 Luglio 1983
Belarus	12 Dicembre 1997
Belgio	5 Dicembre 1887
Belize	17 Giugno 2000
Benin	3 Gennaio 1961 ¹
Bhutan	25 Novembre 2004
Bolivia	4 Novembre 1993
Bosnia and Erzegovina	1 Marzo 1992
Botswana	15 Aprile 1998

¹ Data nella quale la dichiarazione di adesione fu trasmessa, dopo l'ammissione dello Stato all'indipendenza.

Brasile	9 Febbraio 1922
Brunei	25 novembre 2004
Bulgaria	5 Dicembre 1921
Burkina Faso	19 Agosto 1963 ²
Camerun	21 Settembre 1964 ¹
Canada	10 Aprile 1928
Capo Verde	7 Luglio 1997
Ceca Repubblica	1 Gennaio 1993
Centrafricana Repubblica	3 Settembre 1977
Ciad	25 Novembre 1971
Cile	5 Giugno 1970
Cina ³	15 Ottobre 1992
Cipro	24 Febbraio 1964 ¹
Città del Vaticano	12 Settembre 1935
Colombia	7 Marzo 1988
Comore	17 aprile 2005
Congo	8 Maggio 1962 ¹
Corea del Nord	28 aprile 2003
Corea del Sud	21 agosto 1996
Costa d'Avorio	1 Gennaio 1962
Costa Rica	10 Giugno 1978
Croazia	8 Ottobre 1991
Cuba	20 Febbraio 1997
Danimarca	1 Giugno 1903
Democratica Repubblica del Congo	8 Ottobre 1963 ¹
Dominica	7 Agosto 1999
Dominicana Repubblica	24 Dicembre 1997
Ecuador	9 Ottobre 1991
Egitto	7 Giugno 1977
El Salvador	19 Febbraio 1994

² Burkina Faso, che aderì alla Convenzione di Berna (Atto Brussels) dal 19 agosto 1963, dichiarò tale Convenzione dal 20 settembre 1970. Più tardi, Burkina Faso aderì nuovamente alla Convenzione di Berna (Atto Parigi); tale ammissione fu effettiva dal 24 gennaio 1976.

³ L'Atto di Parigi si applica anche alla Regione ad Amministrazione Speciale di Hong Kong con effetto dal 1° luglio 1997 ed alla Regione ad Amministrazione Speciale di Macau con effetto dal 20 dicembre 1999.

Estonia	26 Ottobre 1994 ⁴
Figi	1 Dicembre 1971 ¹
Filippine	1 Agosto 1951
Finlandia	1 Aprile 1928
Francia	5 Dicembre 1887
Gabon	26 Marzo 1962
Gambia	7 Marzo 1993
Georgia	16 Maggio 1995
Germania	5 Dicembre 1887
Ghana	11 Ottobre 1991
Giamaica	1 Gennaio 1994
Giappone	15 Luglio 1899
Gibuti	13 Maggio 2002
Giordania	28 Luglio 1999
Gran Bretagna ⁵	5 Dicembre 1887
Grecia	9 Novembre 1920
Grenada	22 Settembre 1998
Guatemala	28 Luglio 1997
Guinea	20 Novembre 1980
Guinea Equatoriale	26 Giugno 1997
Guinea-Bissau	22 Luglio 1991
Guyana	25 Ottobre 1994
Haiti	11 Gennaio 1996
Honduras	25 Gennaio 1990
India	1 Aprile 1928
Indonesia	5 Settembre 1997
Irlanda	5 Ottobre 1927
Islanda	7 Settembre 1947
Israele	24 Marzo 1950
Italia	5 Dicembre 1887
Iugoslavia	17 Giugno 1930
Kazakistan	12 Aprile 1999

⁴ L'Estonia aderì alla Convenzione di Berna (Atto Berlino, 1908) con effetto dal 9 giugno 1927. Essa perse la sua indipendenza il 6 agosto 1940 e la riconquistò il 20 agosto 1991.

⁵ La Gran Bretagna estese l'applicazione dell'Atto di Parigi all'Isola di Man con effetto dal 18 marzo 1996.

Kenya	11 Giugno 1993
Kirghizistan	8 Luglio 1999
Lesotho	28 Settembre 1989
Lettonia	11 Agosto 1995 ⁶
Libano	30 Settembre 1947
Liberia	8 Marzo 1989
Libia Arab Jamahiriya	28 Settembre 1976
Liechtenstein	30 Luglio 1931
Lituania	14 Dicembre 1994
Lussemburgo	20 Giugno 1888
Madagascar	1 Gennaio 1966
Malawi	12 Ottobre 1991
Malaysia	1 Ottobre 1990
Mali	19 Marzo 1962 ¹
Malta	21 Settembre 1964
Marocco	16 Giugno 1917
Mauritania	6 Febbraio 1973
Maurizio	10 Maggio 1989
Messico	11 Giugno 1967
Monaco	30 Maggio 1889
Mongolia	12 Marzo 1998
Namibia	21 Marzo 1990
Nepal	11 Gennaio 2006
Nicaragua	23 Agosto 2000
Niger	2 Maggio 1962 ¹
Nigeria	14 Settembre 1993
Norvegia	13 Aprile 1896
Nuova Zelanda	24 Aprile 1928
Oman	14 Luglio 1999
Paesi Bassi	1 Novembre 1912
Pakistan	5 Luglio 1948
Panama	8 Giugno 1996
Paraguay	2 Gennaio 1992

⁶ La Lettonia aderì alla Convenzione di Berna (Atto Roma, 1928) con effetto dal 15 maggio 1937. Perse la sua indipendenza il 21 luglio 1940 e la riconquistò il 21 agosto 1991.

Perù	20 Agosto 1988
Polonia	28 Gennaio 1920
Portogallo	29 Marzo 1911
Qatar	5 Luglio 2000
Repubblica della Corea	21 Agosto 1996
Repubblica della Macedonia	8 Settembre 1991
Repubblica di Moldavia	2 Novembre 1995
Repubblica Unità della Tanzania	25 Luglio 1994
Romania	1 Gennaio 1927
Ruanda	1 Marzo 1984
Russia Federazione	13 Marzo 1995
Saint Kitts and Nevis	9 Aprile 1995
Saint Lucia	24 Agosto 1993
Saint Vincent and Grenadine	29 Agosto 1995
Samoa	21 Luglio 2006
Senegal	25 Agosto 1962
Singapore	21 Dicembre 1998
Siria	11 Giugno 2004
Slovacchia	1 Gennaio 1993
Slovenia	25 Giugno 1991
Spagna	5 Dicembre 1887
Sri Lanka	20 Luglio 1959 ¹
Stati Uniti d'America	1 Marzo 1989
Sud Africa	3 Ottobre 1928
Sudan	28 Dicembre 2000
Suriname	23 Febbraio 1977
Svezia	1 Agosto 1904
Svizzera	5 Dicembre 1887
Swaziland	14 Dicembre 1998
Tagikistan	9 Marzo 2000
Thailandia	17 Luglio 1931
Togo	30 Aprile 1975
Tonga	14 Giugno 2001
Trinidad e Tobago	16 Agosto 1988
Tunisia	5 Dicembre 1887
Turchia	1 Gennaio 1952

Ucraina	25 Ottobre 1995
Ungheria	14 Febbraio 1922

Uruguay	10 Luglio 1967
Uzbekistan	19 Aprile 2005
Venezuela	30 Dicembre 1982
Vietnam	26 Ottobre 2004
Zambia	2 Gennaio 1992
Zimbabwe	18 Aprile 1980

(Total: 164 Stati)

APPENDICE III

ELENCO DEI PAESI ADERENTI W.I.P.O.

Afghanistan	Cambogia
Albania	Camerun
Algeria	Canada
Andorra	Capo Verde
Angola	Chad
Antigua e Barbuda	Cile
Arabia Saudita	Cina
Argentina	Cipro
Armenia	Colombia
Australia	Comore
Austria	Congo
Azerbaijan	Costa d'Avorio
Bahamas	Costa Rica
Bahrain	Croazia
Bangladesh	Cuba
Barbados	Danimarca
Belarus	Djibouti
Belgium	Dominica
Belize	Ecuador
Benin	Egitto
Bhutan	El Salvador
Bolivia	Emirati Arabi Uniti
Bosnia e Herzegovina	Eritrea
Botswana	Estonia
Brasile	Etiopia
Brunei	Federazione Russa
Bulgaria	Fidji
Burkina Faso	Filippine
Burundi	Finlandia

Francia	Liechtenstein
Gabon	Lituania
Gambia	Lussemburgo
Georgia	Madagascar
Germania	Malawi
Ghana	Maldive
Giappone	Malesia
Giordania	Mali
Grecia	Malta
Grenada	Mauritania
Guatemala	Mauritius
Guinea	Messico
Guinea Equatoriale	Monaco
Guinea - Bissau	Mongolia
Guyana	Montenegro
Haiti	Morocco
Honduras	Mozambico
India	Myanmar
Indonesia	Namibia
Iran	Nepal
Iraq	Nicaragua
Irlanda	Niger
Islanda	Nigeria
Israele	Norvegia
Italia	Nuova Zelanda
Jamaica	Oman
Kazakhstan	Paesi Bassi
Kenya	Pakistan
Kuwait	Panama
Kyrgyzstan	Papua Nuova Guinea
Laos	Paraguay
Lesotho	Perù
Lettonia	Polonia
Libano	Portogallo
Liberia	Qatar
Libyan Arab Jamahiriya	Regno Unito

Repubblica Ceca	Svezia
Repubblica Centrafricana	Svizzera
Repubblica della Korea	Swaziland
Repubblica della Moldavia	Tailandia
Repubblica Democratica del Congo	Tajikistan
Repubblica Democratica della Corea	Repubblica di Macedonia
Repubblica Democratica Popolare del Laos	Togo
Repubblica Dominicana	Tonga
Repubblica Unita di Tanzania	Trinidad e Tobago
Romania	Tunisia
Rwanda	Turchia
Saint Kitts e Nevis	Turkmenistan
Samoa	Ucraina
San Marino	Uganda
San Vincenzo e le Grenadines	Ungheria
Santa Lucia	Uruguay
Sao Tome and Principe	Uzbekistan
Senegal	Venezuela
Serbia	Viet Nam
Seychelles	Yemen
Sierra Leone	Zambia
Singapore	Zimbabwe
Siria	
Slovacchia	
Slovenia	
Somalia	
Spagna	
Sri Lanka	
Stati Uniti d'America	
Stato del Vaticano	
Sud Africa	
Sudan	
Suriname	

Appendice
DELLE
immagini



Figura 1 - *Le Violon d'ingres*, 1924 - Copyright Man Ray



Figura 1 – *Maja e Anne*, Lipsia 1996 – Copyright Thomas Karsten



Figura 1 - *Scarpe*, 1985 - Copyright Jeanloup Sieff




Figura 1 - *Violino con calze a rete*, 2001 - Copyright Yuri Dojc



Figura 1 - Natura morta - Copyright Mauro Davoli



Figura 2 - Natura morta - Copyright Mauro Davoli



Figura 1 - *After Walker Evans*, 1981
Copyright Sherrie Levine



Figura 2 - *Hale County, Alabama*, 1936
Copyright Walker Evans



Figura 2 - Copyright Richard Prince



Figura 1 - Pubblicità Marlboro



Figura 1 - Jim Krantz (a sinistra), Richard Prince (a destra)
The New York Times Guggenheim Museum




Figura 1 - Marlboro Man



Figura 2 - Copyright Richard Prince

